

Archivio unico antiriciclaggio

Gennaio 2010

Il 31 dicembre 2009 la Banca d'Italia ha emanato, d'intesa con l'ISVAP e la CONSOB, e sentita l'Unità di Informazione Finanziaria (autorità in seno alla Banca d'Italia competente in materia di antiriciclaggio), il **"Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231"**¹ (di cui è attesa la pubblicazione in G.U.; di seguito, il "Provvedimento"), disciplinante le modalità per la registrazione dei rapporti e delle operazioni posti in essere dagli intermediari bancari e finanziari².

¹ Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (il "Decreto") attribuisce, infatti, alle Autorità di vigilanza, nel rispetto delle finalità e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, il compito di emanare disposizioni riguardanti le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione, organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari, e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria, a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In particolare, l'art. 37, comma 7, del Decreto stabilisce che la Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita l'Unità di Informazione Finanziaria, emani disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.

² Il Provvedimento è scaricabile al seguente indirizzo: www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/AUI/provvedimento_definitivo.pdf.

Le disposizioni del Provvedimento³ si applicano ai rapporti continuativi ed alle operazioni (come di seguito definite) posti in essere a partire dal 1° giugno 2010. Entro trenta giorni da tale data devono essere registrate, altresì, le informazioni già acquisite relative ai titolari effettivi per i rapporti continuativi in essere.

L'archivio unico informatico antiriciclaggio ("AUI")⁴ riveste una notevole importanza nell'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, dal momento che consente la tracciabilità dei

³ Il Provvedimento si compone di tre parti ("Disposizioni Generali" (cinque articoli), "Disposizioni Specifiche" (due Titoli) e "Disposizioni Finali"), tre allegati (l'Allegato I descrive le causali analitiche in base alle quali devono essere registrate le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi indicati dal Provvedimento, l'Allegato II richiama gli standard tecnici che l'archivio unico informatico deve rispettare, mentre l'Allegato III contiene le tabelle per la codifica degli intermediari segnalanti, dei paesi esteri e delle valute), e di una nota esplicativa degli schemi innovativi di registrazione.

⁴ L'AUI è stato introdotto per la prima volta dalla legge n. 197/91 come misura rafforzativa della "collaborazione passiva", ed è definito all'art. 1, comma 1, lett. v), del Provvedimento come: "*un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato tutti i dati e le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel provvedimento e nei relativi allegati*".

flussi finanziari interni al sistema, ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette⁵.

Principi informativi

Come precisato nel comunicato stampa Banca d'Italia del 6 maggio 2009⁶, la redazione del Provvedimento è stata informata al rispetto dei seguenti principi:

- (i) proporzionalità, allo scopo di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui destinatari dello stesso, assicurando al contempo la piena tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Organi di vigilanza e dell'Autorità giudiziaria;
- (ii) certezza dei criteri di registrazione delle operazioni e dei rapporti⁷;
- (iii) tracciabilità delle movimentazioni dei mezzi di pagamento, ai fini dell'utilizzo delle

⁵ Si segnala, peraltro, la pubblicazione sul sito di Banca d'Italia, in data 27 gennaio 2010, del documento di consultazione relativo al "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231" il quale mira ad introdurre presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio, richiedendo agli intermediari di dotarsi di risorse adeguate, porre in essere procedure specifiche e predisporre funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate.

⁶ Esso (scaricabile alla pagina www.bancaditalia.it/media/comsta/2009/CS_AUI_06_0509.pdf) ha accompagnato la pubblicazione del documento di consultazione, che è alla base del Provvedimento.

⁷ Il corretto adempimento degli obblighi di registrazione consente agli intermediari di fronteggiare i rischi legali e reputazionali che derivano dal coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio.

informazioni da parte dell'Autorità giudiziaria;
e

- (iv) compatibilità dei criteri di registrazione con quelli per l'aggregazione dei dati prevista dall'articolo 40 del Decreto.

Principali elementi di novità

Come precisato nella Relazione Illustrativa allo stesso, il Provvedimento non ha modificato la struttura dell'AUI, ma si è limitato ad introdurre adempimenti in linea con le novità introdotte dal Decreto ed a rimuovere le criticità emerse nel corso degli anni, allo scopo di migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari e razionalizzare gli adempimenti dei destinatari della normativa antiriciclaggio.

Tra gli interventi più significativi del Provvedimento, si segnalano:

- (i) l'individuazione del titolare effettivo attraverso una registrazione del legame tra quest'ultimo ed il soggetto intestatario del rapporto (vedi pag. 4, *infra*);
- (ii) la delimitazione dei confini di registrazione nel caso di intervento di più destinatari (vedi pag. 4, *infra*);
- (iii) l'indicazione del soggetto beneficiario di specifiche operazioni (vedi pag. 4, *infra*);
e
- (iv) l'arricchimento delle informazioni registrate presso destinatari diversi da banche e Poste Italiane S.p.A., con conseguente alleggerimento degli oneri di registrazione per questi ultimi (vedi pag.3, *infra*).

Ambito Soggettivo

Il Provvedimento si applica (cfr. art. 2) a banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. n. 209/2005), agenti di cambio, società di riscossione dei tributi, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 e quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, succursali insediate in Italia dei soggetti di cui sopra con sede legale in uno Stato estero, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., società fiduciarie statiche, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 155, commi 4 e 5, del TUB⁸, società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF, operatori che offrono (attraverso la rete internet od altre reti telematiche o di telecomunicazione), giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'Economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Tali soggetti sono obbligati ad istituire idonee misure di controllo interno in materia di tenuta dell'AUI.

Ambito Oggettivo

Il Provvedimento dispone altresì che vengano conservati nell'AUI tutti i dati e le informazioni acquisite in adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione.

⁸ Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed i soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 155, commi 4 e 5, del TUB utilizzano modalità semplificate di registrazione.

Esso chiarisce poi che gli obblighi di registrazione si applicano ai rapporti continuativi⁹ ed alle operazioni¹⁰ inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dei soggetti destinatari del Provvedimento. Nel caso in cui, però, siano presenti esclusivamente rapporti continuativi registrati in archivi diversi dall'AUI, oppure operazioni per cui sono previste specifiche deroghe agli obblighi di registrazione, l'AUI può anche non essere istituito.

In particolare, gli obblighi di registrazione per i rapporti continuativi sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di rapporti continuativi, sia nominativi sia al portatore, mentre quelli relativi alle operazioni sussistono per ciascuna operazione, anche frazionata¹¹, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiori a € 15.000.

Inoltre, la registrazione dei rapporti continuativi è effettuata dai soggetti destinatari del Provvedimento presso i quali è incardinato il rapporto stesso, mentre quella

⁹ Definiti dall'art. 1 del Provvedimento come rapporti contrattuali di durata rientranti nell'esercizio dell'attività istituzionale degli intermediari, che possano dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento ovvero prestazioni professionali rese dalle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF.

¹⁰ Ciascuna delle quali definita dal Provvedimento (cfr. art. 1, comma 1, lett. l)) come "*la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000*".

¹¹ Per "operazione frazionata" si intende "*un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a € 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni*" (cfr. art. 1, comma 1, lett. m), del Provvedimento).

delle operazioni è effettuata dal soggetto presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo ancorché l'operazione sia stata eseguita presso soggetti terzi e a prescindere dalle modalità di esecuzione della stessa (o di collocamento del prodotto finanziario).

Per quanto riguarda i dati da inserire nell'AUI con riferimento ai rapporti continuativi, essi comprendono: data, numero del rapporto, dati identificativi, ramo (dell'assicurazione), sottogruppo di attività economica del cliente intestatario del rapporto, dati identificativi di eventuali soggetti delegati a operare per conto del cliente, nonché del titolare effettivo qualora quest'ultimo sia diverso dal soggetto intestatario del rapporto.

Con riferimento all'operazione, vanno invece indicati: data, punto operativo in cui l'operazione stessa è stata disposta, causale¹², importo, numero dell'eventuale rapporto continuativo movimentato, dati identificativi del cliente e dati identificativi dell'eventuale soggetto esecutore.

Circa le modalità di tenuta e gestione dell'AUI, il Provvedimento prevede, all'art. 12, che i destinatari possano avvalersi di un autonomo centro di servizio, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'AUI stesso. Le informazioni ivi registrate devono, inoltre, essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

Obblighi aggiuntivi in caso di operazioni straordinarie

Il Provvedimento disciplina altresì le modalità di tenuta dell'AUI in caso di cessione di ramo d'azienda, fusione e scissione.

Nel primo caso, i soggetti cedenti devono registrare la chiusura dei rapporti ceduti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto di cessione e garantire la conservazione delle registrazioni effettuate.

Nell'ipotesi di fusione, il soggetto che cessa l'attività deve registrare la chiusura dei rapporti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto di fusione e trasferire l'AUI, entro la stessa data, al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.

In caso di scissione, invece, il soggetto che si scinde deve registrare la chiusura dei rapporti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto e garantire la conservazione delle registrazioni effettuate.

* * *

Il presente documento è una nota di studio; quanto ivi riportato non può essere utilizzato o interpretato quale parere riferito a una o più transazioni, adottato o comunque preso a riferimento da chiunque, ivi inclusi i consulenti legali, per qualsiasi scopo diverso dalla analisi generale delle questioni in esso affrontate.

¹² Il cui elenco è riportato nell'Allegato I al Provvedimento.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italian Corporate Department.

Avv. Giovanni Carotenuto
Of Counsel

gcarotenuto@orrick.com

Dott.ssa Paola Annunziata
Attorney Trainee

Orrick, Herrington & Sutcliffe
www.orrick.com